

Il formato di "Proposte e ricerche" non consente di pubblicare la cartografia relativa a queste parti del piano, che individua le aree e i punti di particolare interesse. Alla Giunta e al Consiglio regionali compete ora decidere. Queste non sono che le prime proposte di tecnici, esperti e consulenti.

Titolo II: sottosistemi geomorfologici. Capo I - Sottosistemi geomorfologici: Art. 4 - *Definizioni*; Art. 5 - *Identificazione*; Art. 6 - *Condizioni di rischio*; Art. 7 - *Obiettivi della tutela*. Capo II - Sottosistema botanico-vegetazionale: Art. 8 - *Definizioni*; Art. 9 - *Identificazione*; Art. 10 - *Condizioni di rischio*; Art. 11 - *Obiettivi della tutela*.

#### Capo III - Sottosistema storico-culturale

Art. 12 - *Definizioni*. L'intero territorio delle Marche è bene storico-culturale, essendo stato interamente costruito dall'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti morfologiche, vegetazionali insediative e infrastrutturali: tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nei loro insiemi, un bene in quanto sono espressioni oggettive di memoria storica, che nella regione si manifestano con particolare densità nel tempo e nello spazio, determinando l'immagine accreditata delle Marche.

Nell'ambito della pianificazione paesaggistica si intendono beni da salvaguardare quelli che documentano, integrandosi col paesaggio, i caratteri e i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura della regione: 1 - *paesaggio agrario*, inteso negli elementi fondamentali di forma storica del territorio (insediamento edilizio rurale, maglia poderale, strutture vegetazionali arboree ed arbustive) con specifica attenzione alle testimonianze di particolari tecniche agricole produttive (la folignata, l'alberata, il filare, l'oliveto a quinconce, il gelseto, ecc.) e alla presenza, su aree delimitate, di insiemi residenziali e colturali che mantengono integri i caratteri tradizionali del paesaggio agrario mezzadrile e della cultura contadina della montagna; 2 - *centri e nuclei storici*, intesi quali complessi insediativi in diretta relazione visiva col paesaggio circostante; 3 - *edifici e manufatti isolati* di particolare valore architettonico o storico-documentario siti in aree extraurbane, quali gli edifici religiosi (chiese, conventi e abbazie, santuari, ecc.), cimiteri, gli edifici difensivi (sistemi, torri, rocche, castelli, cinte murarie, ecc.), gli edifici residenziali (case rurali, ville e palazzi padronali, ville con parco, parchi e giardini, ecc.), gli edifici produttivi (mulini, frantoi, fornaici, fabbriche, officine, cartiere, gualchiere, ecc.), i manufatti infrastrutturali (canali, ponti, fontane rurali, ecc.); 4 - *aree archeologiche*, relative alle zone archeologiche già identificate e vincolate in base alla legge 1089/39, e a altre zone analoghe da assoggettare a misure di tutela; 5 - *centuriazioni*, relative alle

#### ● Piano paesaggistico\* ambientale delle Marche

I lavori per la redazione del PPAR, già largamente impostati nel 1986, sono stati conclusi. Ad essi hanno partecipato anche alcuni collaboratori della nostra rivista. Diamo qui alcuni squarci del piano, relativi al *Titolo II*, concernente il sottosistema storico-culturale e quelli territoriali, e al *Titolo III*, concernente le categorie costitutive del paesaggio. Essi, nella fase conclusiva delle operazioni redazionali, hanno subito alcuni aggiustamenti formali, fermo restando la sostanza.

\* È curioso che la legge Galasso usi l'espressione "paesistico" per "paesaggistico", come se ci si dovesse riferire "alla pittura o al disegno di paesaggi: gusto paesistico" (N. Zingarelli, ed. 1984, *ad vocem*) e non al "complesso di tutte le fattezze sensibili di una località: paesaggio" (ibid.).

tracce della maglia podereale stabilita dagli insediamenti coloniali romani; 6 - percorsi storici, intesi come assi viari principali di collegamento mercantile e culturale che si ripetono nel tempo determinando specifici segni sul territorio (ponti, porte urbane, prestiti culturali nelle tipologie edilizie, fortificazioni, ecc.), ivi comprese le strade consolari romane; 7 - *luoghi di memoria storica e della leggenda*, relativi ad aree nelle quali si sono svolti episodi significativi della storia nazionale sul territorio regionale, e della leggenda (battaglie, assedi, leggende); 8 - *punti panoramici e strade panoramiche*, intesi come luoghi nei quali si danno le migliori condizioni per percepire i caratteri fondamentali del paesaggio marchigiano.

Art. 13 - *Identificazione*. I beni di carattere storico culturale di rilevanza regionale sono individuati dal Piano Paesaggistico Ambientale delle Marche in base ad apposite cartografie [...], e per essi valgono le norme di indirizzo e prescrittive di cui a [...].

La integrazione degli elenchi dei beni storico-culturali sarà effettuata da parte di ogni Comune e in sede di pianificazione comunale, mediante appositi censimenti, in base alle definizioni a categorie riportate al precedente articolo. Deve essere considerato passibile di tutela ogni bene storico culturale extraurbano di cui al punto 3 che risulti presente nella cartografia IGM aggiornata all'anno 1892-1895, salvo verifica puntuale del bene e del suo carattere extraurbano e del relativo stato di conservazione.

Art. 14 - *Obiettivi della tutela*. La tutela dei beni storico-culturali dovrà provvedere alla conservazione dei beni stessi, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti. Le forme della tutela saranno individuate per ogni categoria successivamente, a partire dalla definizione dei criteri per la perimetrazione delle aree di pertinenza del bene e degli ambiti di tutela annessi.

Art. 15 - *Condizioni di rischio*. I beni storico-culturali sono sottoposti a due fondamentali condizioni di rischio: degradazione o scomparsa del bene, alterazione del contesto territoriale circostante.

Il degrado del bene è determinato da fenomeni di abbandono, da restauri ridondanti, da riutilizzazioni improprie nella forma e nell'intensità d'uso.

L'alterazione del contesto territoriale di pertinenza del bene si verifica per la modificazione culturale, per la nuova edificazione dell'area circostante, compresa la realizzazione di infrastrutture.

### Titolo III: sottosistemi territoriali

Art. 16 - *Unità di paesaggio*. Il piano individua nella tavola [...] le aree della regione in rapporto alla rilevanza dei valori paesaggistico-ambientali, come segue:

aree A: *Unità di paesaggio eccezionali*, rappresentabili da un toponimo: paesaggi monumentali. La categoria A raccoglie le unità di paesaggio eccezionali nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura-ambiente e l'ampio orizzonte; luoghi di grande effetto visuale e di alta notorietà; luoghi "forti" per la combinazione significativa di sito, insediamento ed eventuali componenti architettoniche, storiche e naturalistiche.

aree B: *Unità del paesaggio rilevanti* per l'alto valore del rapporto architettura - ambiente e/o del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione.

aree C: *Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale* nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, emergenze naturalistiche.

aree D: *Il resto del territorio regionale*.

aree V: *Aree di alta produttività visuale* relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico.

Art. 17 - *Efficacia prescrittiva*. Le iscrizioni di cui ai successivi Titoli [...] possono variare in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesaggistico-ambientali, e quindi in rapporto all'appartenenza dei territori interessati alle aree A, B, C, D, V. Entro 180 giorni la Regione pubblica l'Allegato [...], che contiene, per ogni ambito territoriale individuato, la descrizione dei caratteri paesaggistico-ambientali, le condizioni di rischio, gli indirizzi e le direttive di pianificazione e di gestione dei relativi territori.

Art. 18 - *Incentivi economico-finanziari*. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di tutela paesaggistico-ambientale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle aree A, B, C, agli interventi da effettuare in tali aree è riconosciuta, con privilegio decrescente dalle aree A a quelle B e C, la priorità nella concessione di contributi regionali previsti nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, della difesa idrogeologica, dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, della tutela faunistica, del recupero dei centri e nuclei storici, dell'edilizia rurale, del turismo.

### Titolo IV: categorie costitutive del paesaggio

#### Cap. I - Prescrizioni generali

Art. 19 - *Ambiti di tutela*: 1) la tutela delle categorie costitutive del paesaggio regionale di cui al presente Titolo è diretta, oltre che alla conservazione dei beni che caratterizzano le categorie stesse e alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti mediante la previsione di specifici ambiti di tutela così definiti:

- *tutela compatibile*: riguarda situazioni di cui le condizioni dell'equilibrio tra insediamento e ambiente o l'esistenza di stati di compromissione, ammettono l'opportunità di trasformazioni mediante modalità di intervento che le rendano compatibili con gli elementi paesaggistico-ambientali del contesto;

- *tutela integrale*: riguarda situazioni in cui le condizioni di equilibrio tra insediamento e ambiente escludono l'opportunità di trasformazioni; e nelle quali le modalità di intervento riguardano esclusivamente la conservazione ed il consolidamento di tali condizioni.

Art. 20 - *Identificazione degli ambiti di tutela*. La identificazione degli ambiti di tutela di cui al precedente articolo deve essere effettuata, per le singole categorie di cui al precedente titolo, in sede di formazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione regionali, intercomunali e comunali, salvo ulteriori precisazioni indicate successivamente per le singole categorie, in base ai seguenti elementi:

a - l'analisi storico-morfologica e della struttura del paesaggio del territorio interessato, con l'individuazione dei caratteri geomorfologici, vegetazionali, faunistici e storici;

b - l'individuazione della specifica unità di paesaggio e del relativo bacino spaziale di percezione visuale dell'ambito territoriale considerato;

c - la definizione delle prescrizioni per la conservazione, il ripristino e le eventuali trasformazioni compatibili dell'insieme paesaggistico-ambientale.

Art. 21 - *Norme di salvaguardia transitoria*. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione di cui al precedente articolo, ed in funzione di indirizzo per tale adeguamento, negli ambienti di tutela valgono le seguenti norme di salvaguardia transitoria:

1) *Ambiti di tutela compatibile*. Per le aree non urbanizzate, ad esclusione quindi delle aree A e B di cui al D.M. 1444 del 2/4/68, sono vietati: a) ogni nuova edificazione, salvo le costruzioni specificamente attuate per l'esercizio della attività agricola; b) la costruzione delle infrastrutture a rete e degli impianti tecnologici fuori terra, salvo per le opere attinenti al regime idraulico e alle derivazioni d'acqua; c) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente; d) l'esercizio di attività estrattive; e) la realizzazione di discariche.

Per le aree urbanizzate di cui alle zone A(?) e B del D.M. 1444 del 2/4/68, l'altezza degli edifici di nuova costruzione, di ampliamento o di ricostruzione non può superare l'altezza media degli edifici circostanti e comunque non può superare m 7,00 misurati a valle.

2) *Ambiti di tutela integrale*. Oltre ai divieti indicati al punto 1 precedente, nelle aree non urbanizzate, ad esclusione quindi delle aree A e B di cui al D.M. 1444 del 2/4/68, sono vietati:

a) ogni nuova edificazione, inclusa quella attinente l'esercizio delle attività agricole, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti, ad esclusione degli adeguamenti igienici;

b) la costruzione di opere di urbanizzazione;

c) i movimenti di terra che alterino il profilo del terreno;

d) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-forestale;

e) l'allestimento di impianti, di percorsi e di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e turistica;

h) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

i) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle nuove piantagioni e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi agricoli.